

Informativa per la Clientela residente nel territorio:

- Si fa seguito alle Circolari associative in riferimento per segnalare la **proroga di ulteriori 12 mesi dello stato di emergenza deliberato** in conseguenza degli eventi meteorologici rispettivamente verificatisi nei numerosi territori – a livello regionale, provinciale e comunale – come già segnalati e di seguito riportati:

Eccezionale evento metereologico	OCDPC	Territori interessati
A partire dal giorno 17 settembre 2024	Ordinanza del 21 settembre 2024, n. 1.100	Province di Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna Forlì Cesana e Rimini
A partire dal giorno 18 settembre 2024	Ordinanza del 24 settembre 2024, 1.101	Territorio della fascia costiera della regione Marche
A partire dal giorno 17 ottobre 2024	Ordinanza del 5 novembre 2024, n. 1.109	Regione Emilia-Romagna

- **Comuni di Arzignano, di Brogliano, di Cornedo Vicentino, di Recoaro Terme, di Trissino e di Valdagno nella provincia di Vicenza nei giorni del 17 e 18 aprile 2025.**

in conseguenza dell'evento franoso verificatosi **nei giorni del 17 e 18 aprile 2025.**

Con il presente avviso si informa che con l' Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) del 13 Agosto 2025, n. 1.157, è stata adottata una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri del 14 Luglio 2025 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 172 del 26 luglio 2025 - con la quale è stato dichiarato, **per 12 mesi dalla data di deliberazione**, lo stato di emergenza in conseguenza dei eccezionali eventi meteorologici nei territori sopra indicati.

Tale Ordinanza prevede (articolo 9) per i soggetti titolari di mutui chirografari e ipotecari relativi agli edifici sgombrati o inagibili, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, o nel caso dell'agricoltura, svolta nei terreni interessati dagli eccezionali eventi meteo, il diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza come nel caso dei terreni agricoli, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale, compatibilmente all'operatività dei medesimi istituti.

La domanda di sospensione potrà essere presentata entro la cessazione dello stato di necessità e dovrà essere assistita da un'autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, attestante il danno subito dall'immobile e relativo al mutuo/finanziamento per il quale si richiede l'attivazione della sospensione, da inviare al seguente indirizzo PEC: ibmitaliaservizifinanziari@legalmail.it

Essa sarà attivata con decorrenza dalla prima rata utile successiva alla presentazione della richiesta. La sospensione delle rate dei mutui avrà durata fino a 12 mesi dalla data della richiesta. L'importo delle rate o della sola quota capitale delle rate oggetto di sospensione dovrà essere restituito alla Banca - senza spese e/o oneri aggiuntivi, ferma restando comunque la maturazione

degli interessi contrattuali sulle quote di capitale posticipate con le stesse modalità e condizioni previste nel contratto di mutuo.

Detta restituzione avverrà:

- al termine del piano di ammortamento originario, attraverso pagamenti che verranno eseguiti con la stessa periodicità prevista dal contratto, con un numero di rate pari al numero di rate oggetto di sospensione, ovvero
- a richiesta, in qualunque momento della durata del mutuo, ovvero
- in unica soluzione contestualmente all'eventuale estinzione anticipata del finanziamento

Resta inteso che, nel periodo di sospensione, non si procederà con alcuna segnalazione di insoluto alle Banche Dati relativa alle rate sospese.